

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2524

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS**
e **MODUGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1990

Abrogazione del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia»

ONOREVOLI SENATORI. - L'assassinio a Catania di due dirigenti delle acciaierie Megara, Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, ha diffuso sgomento in una città che deve ormai prendere coscienza di una forma di penetrazione nella economia che usa indifferentemente corruzione, tangenti, ricatti e fucili a canne mozze.

Solo l'emozione che è succeduta al gravissimo episodio può forse giustificare le proposte estemporanee espresse dai massimi responsabili del potere amministrativo locale a favore di una centralizzazione degli appalti a Roma.

Tale proposta in realtà elude lo stretto rapporto esistente tra le organizzazioni criminali e il sistema di potere esistente.

Infatti è sempre più indilazionabile una riflessione sui meccanismi di funzionamento e di erogazione dei contributi della Regione siciliana che nel caso specifico aveva attribuito 60 miliardi per la ristrutturazione delle Industrie Meccaniche, che possono avere suscitato ed attirato l'attenzione della malavita organizzata.

L'assassinio del funzionario regionale Bonsignore ha però svelato un quadro impressionante per quanto riguarda i settori della cooperazione, dell'agricoltura e della sanità; e soprattutto ha messo a nudo collusioni fra amministratori e società *ad hoc*; e infine in questi ultimi tempi si messo in luce un ruolo d'incentivazione di opere pubbliche chieste da piccoli comuni, secon-

do quanto previsto e ai sensi dei piani triennali della Regione, spinti in queste richieste da intermediari che predispongono progetti preconfezionati.

Non in polemica, ma in forza delle ragioni autentiche del federalismo, occorre avere il coraggio di affrontare le basi dello Statuto speciale accordato alla Sicilia.

Nel 1969 - già allora troppo trascurato! - Leonardo Sciascia, nel primo saggio del volume «La corda pazza» intitolato «Sicilia e sicilitudine», riferendosi alla propria isola, scriveva:

«Una terra, dunque, difficile da governare perchè difficile da capire. Difficile da capire non soltanto nella natura dei suoi abitanti, contraddittoria ed estrema, ma anche nei suoi istituti giuridici, nel giuoco complesso delle giurisdizioni, di quell'insieme di privilegi e di immunità la cui scomparsa, nel secolo scorso, ha lasciato effetti ancora ben visibili, confermati in questi ultimi vent'anni da quella autonomia regionale che avrebbe dovuto invece cancellarli del tutto. Si può anzi dire che l'istituzione della regione autonoma ha fatto insorgere, sul piano del costume e nel modo di maneggiare la cosa pubblica, quella confusione e quelle remore un tempo coagulate negli istituti giuridici e, insieme, tutti gli aspetti e le manifestazioni deteriori della natura dei siciliani (e s'intende che usiamo il termine natura non per dire natura, ma per indicare invece il carattere che risulta da particolari vicissitudini storiche e dalla particolarità degli istituti)»... «...D'altra parte l'insicurezza dell'isola, la sua vulnerabilità, la sua tendenza al separatismo, la sua secolare disponibilità alla illusione della indipendenza, hanno portato le potenze dominanti alla concessione di privilegi che appunto servissero a dare illusione di indipendenza a tutti i siciliani e concrete garanzie e sicuri benefici alla classe aristocratica, prima; a quella che approssimativamente possiamo chiamare borghese, oggi (il fallimento dell'autonomia regionale si può senz'altro attribuire al fatto che è stata intesa e maneggiata come un privilegio, una franchigia, che lo Stato italiano, sotto

la pressione del movimento separatista, concedeva alla classe borghese-mafiosa)».

Il vero nodo da sciogliere è l'affermazione di nuove regole che rompano intrecci che nel tempo, magari inconsapevolmente, hanno instaurato dinamiche ormai incontrollabili.

Credo che il medesimo concetto sia stato bene espresso da Giuseppe Di Lello, magistrato di Palermo («Il Manifesto», 31 ottobre 1990): «L'intreccio tra le varie mafie e la politica pone, tutto sommato un problema di riduzione degli spazi di democrazia nella società e nelle sue articolazioni della politica, dell'economia, del sociale: se per ottenere appariscenti successi nella momentanea disarticolazione di questo nesso si debbono rimettere in discussione conquiste di civiltà, si rischia davvero di concorrere ad un ulteriore indebolimento di questa nostra fragile democrazia a tutto vantaggio dal sistema di potere che si vorrebbe combattere».

E sugli appalti credo meriti di essere citato un altro brano dello stesso articolo: «La risoluzione di molti problemi di pubblica moralità è stata vista, poi, nella riforma della legge sugli appalti e, in particolare, nella eliminazione della "licitazione privata" a favore di altre forme "trasparenti" di assegnazione di opere pubbliche».

Anche per gli appalti aleggia l'illusione di una moralizzazione ottenibile attraverso meccanismi «oggettivi» e, di conseguenza, facilmente sottoponibili a controlli giudiziari. In realtà non esiste «in natura» un meccanismo di per sé valido quanto a trasparenza nella aggiudicazione degli appalti e ciò per il semplice motivo che gli accordi si raggiungono sempre al di fuori e prima della gara, siano o meno consenzienti i pubblici amministratori.

Anzi in un contesto dominato da un lato da una imprenditorialità legata alle organizzazioni criminali e dall'altro dominato da amministratori corruttibili è più semplice truccare le carte in modo giudiziariamente irrimediabile con gli appalti-concorso o con le «democratiche» gare al rialzo e al ribasso, che con la tanto deprecata licitazione privata.

Nè vale spostare i luoghi dell'aggiudicazione dalla periferia al centro, quasi che il legame mafia-politica fosse un dato municipalistico! Le varie mafie, comunque, sanno bene che i lavori possono essere aggiudicati a Roma, ma debbono essere effettuati «in casa»; ed è qui che attendono le rarissime imprese riottose con tutti gli strumenti militari della «persuasione».

È sulla scorta di tali considerazioni che ho la convizione che sia giusto riprendere il filo della ricostruzione del governo in città colpevolmente abbandonate in preda alla paralisi amministrativa e al degrado sociale, attraverso un rilancio programmatico sui temi essenziali della gestione del territorio e del destino urbanistico e attraverso una rinnovata tensione culturale e politica sul lato della convivenza civile; la valutazione degli effetti prodotti dalla costituzione della società ITALISPACA deve costituire un ammonimento per non percorrere una strada che si è rivelata improduttiva, pericolosa ed inefficace.

Una ricostruzione, ai fini di un'attenta analisi della questione giuridico-legislativa per chiarire il contenuto del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, della natura della società ITALISPACA, nonché della realtà politico-sociale che ha determinato la stipulazione della relativa convenzione, è significativa ed indispensabile.

In data 8 marzo 1988 l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Giovanni Gorla, predisponendo un decreto relativo alle misure urgenti da applicare in materia di opere pubbliche in Sicilia: in particolare, si poneva in evidenza la straordinaria necessità di risolvere delicati problemi sociali ed economici, nonché di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania.

In tale ordine di idee, si inserisce il dettato dell'articolo 2 del decreto-legge, il quale prevede una serie di opere, la cui realizzazione contribuirebbe al risanamento delle città interessate, pur se attuata mediante interventi di natura ed entità eterogenee.

Questo provvedimento, peraltro, muove dall'idea che per recidere i legami esistenti tra mafia (la legge prende in esame la situazione delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno della criminalità organizzata) ed appalti pubblici sia necessario espropriare le amministrazioni locali delle loro competenze; queste, relativamente alle opere indicate nel decreto, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio che viene autorizzata a provvedere «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie» (articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 1988, come modificato dalla legge di conversione).

Gli interventi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, richiedono l'impiego di tecnica e professionalità gestite in modo unitario ed omogeneo: in tale contesto, sintomatica l'attribuzione delle competenze trasferite allo Stato non agli organi competenti, quali il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per le aree urbane, ma alla Presidenza del Consiglio priva, per la sua stessa natura, di strutture idonee a svolgere compiti di questo tipo.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno ricorrere alla forma dell'affidamento in concessione di servizi ad un soggetto esterno, precisamente ad una società a totale partecipazione pubblica, costituitasi *ad hoc* l'8 marzo 1988: la ITALISPACA s.p.a. (del gruppo IRI-ITALSTAT): presidente veniva designato l'ex prefetto Riccardo Boccia.

Tale consorzio nasce nel 1988 in seguito all'intervento del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, presso l'allora presidente del Consiglio, Giovanni Gorla. Era stato appena ucciso Giuseppe Insalaco, già sindaco del capoluogo siciliano e, dopo tale omicidio, una delegazione siciliana composta da Orlando, Nicolosi, Rizzo e Di Benedetto, giunse a Palazzo Chigi, chiedendo all'onorevole Gorla un provvedimento straordinario per Palermo, al fine di liberarsi di quello che non riuscivano più a gestire.

Di conseguenza il Presidente del Consiglio emanava un decreto, il quale stabiliva che gli appalti a Palermo e a Catania sono materia di ordine pubblico, da gestire direttamente dalla Presidenza del Consiglio.

Alla base dell'adozione del sistema di concessione amministrativa assume un ruolo preminente la convenzione tra la presidenza del Consiglio e l'ITALISPACA, stipulata l'8 aprile 1988 ed approvata in pari data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risulta significativo e curioso nel contempo, che il concessionario non esistesse anteriormente alla predisposizione del decreto ed il suo massimo dirigente non avesse alcuna esperienza professionale nel campo delle opere pubbliche.

Si legge, peraltro, nella convenzione che il concessionario viene individuato «sulla base di specifiche capacità e vocazioni», deve essere dotato «di una qualificata struttura organizzativa in grado di garantire il pieno coordinamento delle attività occorrenti» e deve altresì essere in grado di garantire una «assoluta affidabilità».

In tale ottica, il vero requisito risultato decisivo al fine dell'affidamento in concessione è stato quello della «assoluta affidabilità», garantita dalla composizione totalmente pubblica dell'azionariato.

Inoltre, l'organo cui viene attribuita questa competenza è liberato da vincoli, pareri, procedure; in questo c'è un'evidente contraddizione: l'esclusione dei normali controlli e delle ordinarie procedure avrebbe un senso, se l'obiettivo fosse quello di rendere più spedita ed efficace la gestione amministrativa.

In questa situazione, invece, l'obiettivo era quello di evitare abusi, sicchè i controlli potevano semmai essere moltiplicati. Solo in rari casi, infatti, le pressioni mafiose portano alla mancata realizzazione dell'opera: è più probabile che conducano piuttosto, alla realizzazione di opere inutili o allo spreco di denaro che poteva essere risparmiato.

Da questo momento, comunque, una serie di polemiche divampa tra chi si pone a favore della legge e chi la attacca. In

particolare, in Sicilia, mentre Orlando si manifesta sostenitore della legge, Nicolosi ne diviene aperto e severo critico in nome della preminenza delle autonomie locali siciliane, prima fra tutte la presidenza della Regione, operante «nel rispetto delle realtà istituzionali e dei loro ruoli» (ved. «Capitale sud» 19-25 giugno 1990, pag. 11).

Con riferimento all'applicazione della legge, a tutt'oggi da rilevare che l'assegnazione ad ITALISPACA della gestione di un consistente ammontare di miliardi, secondo le disposizioni del «decreto Sicilia», non ha contribuito a risolvere problemi di efficienza e di trasparenza nell'esecuzione degli interventi pubblici.

In tale contesto, la «filosofia dell'emergenza» trova in questo provvedimento un'espressione esemplare; innanzitutto viene sovvertito l'ordine costituzionale delle competenze, e tutto ciò avviene in forma almeno discutibile, cioè con riferimento a fattispecie individuate in concreto; pertanto, la società poteva progettare e curare la realizzazione di nuove opere, stabilirne i prezzi, effettuarne il collaudo, sotto l'alibi di una precisa «trasparenza» (vedi «atto d'accusa» di Rosario Leone, presidente dell'Ordine degli architetti, in «La Sicilia» del 25 luglio 1990), mentre la spartizione era organizzata a livello superiore (si veda l'intervento di Maurizio Pellegrino, segretario della CGIL, in «La Sicilia» del 26 luglio 1990).

D'altra parte, a seguito della pubblicazione del bando di prequalificazione per le imprese o consorzi di imprese che avrebbero dovuto realizzare le opere, insorgeva contro la legge il CRIES (Collegio regionale delle imprese edili siciliane) che, nella persona del presidente Francesco Cilibrasi, e con l'assistenza dell'avvocato Andrea Scuderi, proponeva impugnazione, dinanzi al TAR, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della convenzione con ITALISPACA; in data 24 agosto 1989 il Collegio inoltrò, poi, ricorso alla commissione della CEE, per violazione delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza.

Dal punto di vista dell'efficienza, si ritiene che nel perseguire le finalità pubbliche

attribuite dall'ente di gestione, tale società a partecipazione statale doveva operare «secondo criteri di economicità» (articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589), cioè con efficienza, con l'adeguatezza dei mezzi ai fini da perseguire; le finalità pubbliche, infatti, vengono a divergere dal raggiungimento di profitti che deriverebbero da una condotta sul mercato libera da scopi ulteriori e diversi.

Non dovrebbe pertanto essere ammissibile che la gestione di una impresa a partecipazione statale risulti inefficiente - e quindi antieconomica - mascherando dietro il velo di oneri addizionali derivanti dal perseguimento di finalità sociali, difficoltà finanziarie o, ancor peggio, passività, dovute ad una cattiva gestione.

È curioso, peraltro, che ciò sia avvenuto mentre si afferma una nuova «filosofia» dell'impresa pubblica, che dovrebbe abbandonare ogni caratterizzazione extra-economica, se non addirittura ogni caratterizzazione pubblicistica, quale quella di strumento di politica economica.

In nome dell'emergenza si fa, dunque, dell'impresa pubblica il garante di una correttezza amministrativa che le strutture locali, regionali e ministeriali, non sarebbero in grado di garantire.

Strettamente connesso al tema dell'economicità di gestione è quello del finanziamento, ove l'impegno di spesa per la realizzazione degli interventi oggetto di concessione amministrativa viene a gravare «sul fondo di cui alla contabilità speciale costituenda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 1988, n. 99» (articolo 4 della convenzione tra Presidenza del Consiglio e ITALISPACA); di conseguenza, a questa società sono stati affidati ampi poteri: così, dovendo realizzare opere urgenti e necessarie, ha utilizzato tutti i mezzi disponibili, anche quelli che la Regione erogava con una diversa destinazione.

In tale contesto, una critica mossa all'ex sindaco di Catania, Bianco, da parte del presidente di ITALISPACA, riguarda l'affidamento di progetti di nuove opere nonchè

di appalti per opere rientranti nelle competenze della società in questione, senza provvedere a trasferire i fondi nella contabilità speciale (cfr. «Capitale Sud» 19-25 giugno 1990, pag. 11); Bianco, dal canto suo, «precisa» che, seppure vi sono state gare d'appalto bandite in proprio per opere destinate al risanamento di zone caratterizzanti uno degli obiettivi indicati dalla legge in oggetto, il loro progetto ed il relativo finanziamento sarebbero avvenuti in virtù di un'intesa raggiunta con l'allora presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita e, come tali, sarebbero rimasti al di fuori della normativa richiamata.

Recentemente, tornando a parlare degli appalti di Palermo, si sono nuovamente accese le polemiche (in realtà mai totalmente sopite): in data 22 giugno 1990, la Commissione antimafia ha proceduto ad un'audizione del presidente della Regione Sicilia, onorevole Rino Nicolosi il quale, in questo clima di severa critica, ha modificato la posizione originaria (manifestata al momento dell'approvazione della legge n. 99) ed ha proposto la creazione di un'autorità centralizzata, in quanto il maggior problema dei Comuni siciliani riguarda la cattiva gestione dei servizi sul territorio, nella cui fase si realizza il vero sottosviluppo.

D'altra parte il decentramento, secondo l'opinione di Nicolosi, ha determinato una vera e propria illusione poichè la diffusione e l'ampliamento della gestione della spesa pubblica non vuol dire di per sè applicazione di regole di garanzia e rafforzamento della Pubblica amministrazione: si rinviene, così, l'opportunità di controlli centrali sugli appalti.

Una tale *authority* potrebbe essere in sintonia con quanto previsto dal decreto-legge n. 19, che ha condotto alla costituzione di ITALISPACA, contro il quale, comunque, Nicolosi conferma testualmente l'accusa di incostituzionalità.

La questione attuale, in sostanza, riguarderebbe soprattutto le modalità di finanziamento e la gestione delle attività dal momento in cui vengono affidate, non tanto le procedure di appalto, che sono esperite

con modalità formalmente rigorose; tuttavia, il rispetto formale delle procedure non vuol dire necessariamente garanzia del venir meno di diverse pressioni.

In risposta alla polemica del presidente Boccia ed alla contraddittoria posizione dell'onorevole Nicolosi, l'ex sindaco di Catania Bianco sostiene che, in tal modo, verrebbero, comunque, potenziate le centrali mafiose.

Nella convenzione tra presidenza del Consiglio ed ITALISPACA, un punto nodale è costituito dall'articolo 7, relativo all'esecuzione degli interventi.

ITALISPACA, priva di una struttura operativa propria, esegue le opere affidandole, mediante una gara d'appalto, a consorzi o ad associazioni fra imprese, aventi sede legale nella provincia interessata o, comunque, nella Regione siciliana, dando ad esse una quota di partecipazione, per l'esecuzione dell'opera, rispettivamente del 20 e del 30 per cento.

Nelle clausole del contratto di appalto, dovrà figurare l'impegno dell'appaltatore ad utilizzare fornitori siciliani, accanto al divieto del subappalto: questo meccanismo di protezione delle imprese locali, che costituisce evidentemente la contropartita dell'avvenuta spoliatura delle competenze degli enti locali, risulta assai dubbio sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria (pur richiamata nell'articolo 3 del decreto-legge, come modificato dalla legge di conversione); a tal riguardo, nel gennaio 1990 la Commissione CEE ha iniziato, infatti, un procedimento a carico della legge 28 marzo 1988, n. 99, per violazione delle norme sulla concorrenza.

Una riserva di tal genere non è comunque sufficiente per le imprese locali, penalizzate senz'altro dalla logica centralizzatrice (a vantaggio delle grandi aziende del Nord) che si è determinata proprio firmando una convenzione esclusiva con società a partecipazione statale (cfr., in «Capitale Sud», 26 giugno-2 luglio 1990, intervista ad Enzo Bianco, ex sindaco di Catania).

A Palermo, per altro, secondo un esposto dell'ordine degli architetti di questa città, il primo gruppo di opere assegnate nel no-

vembre 1989 non è iniziato; a Catania sono stati appaltati solo lavori per fognature per circa 25 miliardi, con interventi dell'ITALISPACA su progetti preesistenti. Tali opere sono state realizzate ignorando totalmente gli uffici comunali e trascurando la collaborazione con i professionisti locali.

La scarsa celerità con cui si proceduto a dar corso all'appalto di ulteriori opere ha vanificato i presupposti di «straordinaria urgenza» che sono alla base della convenzione con ITALISPACA; tali attività compiute alla luce di una pretesa «trasparenza», hanno dunque sottratto lavoro ai professionisti ed hanno determinato l'esodo verso il Nord di grandi imprese costruttrici locali, con conseguenze negative per l'occupazione (vedi «La Sicilia» 25 luglio 1990).

Si torna, quindi, alla constatazione che l'unica garanzia offerta dal nuovo sistema risiederebbe nella maggiore affidabilità della società a partecipazione statale, pur in un regime privatistico privo di particolari controlli, rispetto all'ente locale, operante in un regime pubblicistico soggetto a vincoli e controlli di ogni genere, a cui l'ITALISPACA non ha fatto riferimento.

A questo punto, si può ritenere che l'ITALISPACA è stata, comunque, un fallimento: si indebolito il potere degli enti locali, accentrando nelle mani di pochi troppo potere (vedi intervento di Giuseppe Lo Bianco, segretario camerale della UIL, in «La Sicilia» del 26 luglio 1990) e, dunque, un grave errore commesso dalla ITALISPACA si può considerare sia stato quello di non aver cercato il sostegno di realtà istituzionali ed ordini professionali locali (si veda commento dell'ingegner Gaetano D'Emilio, ex amministratore comunale, in «La Sicilia» del 26 luglio 1990).

Dovendo riformare il sistema si osserva:

a) che la Presidenza del Consiglio non può prescindere dal meccanismo della concessione, così come il concessionario non può prescindere dal sistema degli appalti, non essendo in grado di operare in prima persona;

b) che volendo trasferire allo Stato la competenza relativa a queste opere, l'unica

alternativa alla Presidenza del Consiglio sarebbe costituita dal Ministero dei lavori pubblici;

c) che l'unica alternativa alla «invenzione» della concessionaria sarebbe l'azione diretta dell'amministrazione, in regime di diritto pubblico;

d) che, rimanendo nel quadro della legge e della concessione, l'unica innovazione rilevante potrebbe essere costituita dalla soppressione delle clausole di protezione per gli imprenditori locali.

Le soluzioni potrebbero quindi risultare:

1) l'abrogazione pura e semplice del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 4 - e tale si ritiene sia il rimedio maggiormente rispondente ai criteri di osservanza delle disposizioni costituzionali e delle altre norme di legge;

2) in via subordinata, la sostituzione del Ministero dei lavori pubblici alla Presidenza del Consiglio, unitamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 3, che prevede la realizzazione delle opere in deroga alla legislazione vigente;

3) in via ulteriormente subordinata, l'introduzione di una disposizione (che potrebbe essere sostitutiva del citato comma 2 dell'articolo 3) intesa a stabilire dei principi in ordine alla realizzazione delle opere, sia pure sostitutivi di quelli vigenti per la generalità delle opere pubbliche, interamente o parzialmente diversi da quelli risultanti dalla convenzione tra presidenza del Consiglio ed ITALISPACA.

Con il disegno di legge che presentiamo optiamo a favore della prima soluzione per una esigenza di massima limpidezza.

In Sicilia, così come ormai in tutto il Paese, è ormai indispensabile rilanciare la presenza dello Stato nelle sue diverse articolazioni con una immagine di pulizia assoluta e di capacità di realizzazione delle opere pubbliche realmente utili alla collettività rompendo il meccanismo perverso di intrecci tra politica e affari.

Un piano di straordinaria normalità nel rispetto delle leggi e del diritto: solo con questo modello alternativo si può pensare di sconfiggere la presenza delle organizzazioni criminali e restituire un ruolo alle forze politiche che si pongono al servizio dei bisogni delle gente e dei suoi bisogni di vita e di qualità della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° febbraio 1988, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 è abrogato.

Art. 2.

1. Le opere, la cui realizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno completate a cura della società concessionaria, ai sensi della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio e la ITALISPACA s.p.a., approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 1988.

2. In relazione alle opere di cui al comma 1, i comuni di Palermo e di Catania subentrano, in relazione alla realizzazione delle opere di rispettiva competenza, nei poteri e negli obblighi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le somme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono trasferite ai comuni di Palermo e di Catania, per la realizzazione delle opere di rispettiva competenza.